

COMUNE DI MARTIRANO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 del 28/12/2022

Oggetto: Rinnovo incarico di collaborazione a titolo gratuito al dipendente in quiescenza in supporto al Servizio Tecnico Comunale fino al 31/12/2023 ai sensi dall'art. 6, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 ed in seguito ancora riformulato dall'art. 17, comma 3, dalla Legge 125/2015

L'anno **Duemilaventidue** il giorno ventotto (**28**) del mese di Dicembre alle ore 13,00 nella sala Consiliare del Comune suddetto all'uopo individuata, con decreto sindacale n. 01/2020 la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita con la presenza dei Signori:

ASSESSORI		PRESENTI	ASSENTI
BARTOLOTTA FRANCESCO	Sindaco	X	
CARULLO PIERO	Vice Sindaco	X	
AIELLO ANTONELLO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale, reggente a scavalco **Avv. Bruno Rosaspina;**

Presiede il Sindaco, Bartolotta Francesco, il quale constatato preliminarmente:

che gli intervenuti sono in numero legale,

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49, T.U. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012 successivamente novellato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 ed in seguito ancora riformulato dall'art. 17, comma 3, dalla Legge 125/2015, il quale prevede che "è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2011 e alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto Economico Consolidato della Pubblica Amministrazione di conferire incarichi di consulenza o di studio a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza";

Preso atto che la medesima legge prevede altresì la deroga al divieto suddetto nel senso che le cariche e le collaborazioni sono consentite solo a titolo gratuito;

Preso atto che:

- lo stesso art. 5 prosegue con il divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi, salvo la possibilità di conferire tali tipologie di incarichi a titolo gratuito per una durata non superiore a un anno, non prorogabili né rinnovabili. Possono essere previsti eventuali rimborsi spese, debitamente documentate, nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
- viene introdotto un temperamento nella limitazione degli incarichi gratuiti: resta il limite di un anno e l'impossibilità di proroghe e rinnovi per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, mentre si consente per gli altri la possibilità di conferimento, senza limiti, purché a titolo gratuito. ("Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione") (Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia Deliberazione n. 425/2019);
- che dal dettame normativo succitato, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, fermo restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non può essere prorogabile né rinnovabile presso ciascuna amministrazione ed inoltre devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spesa corrisposti nei limiti fissati dal competente organo dell'Amministrazione interessata;
- Rilevato che la normativa sopra richiamata consente alle pubbliche amministrazioni, in deroga ai divieti di conferimento di incarichi al personale in pensione, di conferire incarichi e collaborazioni a tali soggetti esclusivamente a titolo gratuito;

Vista la circolare n. 4/2015 del 10.11.2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Dipartimento Funzione Pubblica, integrativa della sopra richiamata circolare n.6/2014 che, relativamente agli incarichi consentiti espressamente dispone che "gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità e quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico";

Considerato che:

alla luce della normativa suddetta con delibera G.C. n. 34 del 05/04/2018 veniva conferito incarico di supporto all'ufficio tecnico all'Arch. Franco Pizzuti già dipendente del Comune di Malito in quiescenza dal 20/04/2018;

l'incarico suddetto veniva conferito a titolo prettamente gratuito con il solo rimborso delle spese di viaggio.

il suddetto incarico veniva successivamente rinnovato;

- con delibera di G.C. n 27 del 04/04/2019 per un altro anno;

- con delibera G.C. n. 20 del 02/04/2020 per la durata di mesi 12 a decorrere dal 02/04/2020;
- con delibera di G.C. n. 24 del 29/04/2021 fino al 31/12/2021,
- con delibera di G.C. n. 93 del 21/12/2021 fino al 31/12/2022;

Preso atto del valido apporto e supporto tecnico professionale dell'Arch. Franco Pizzuti presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune sia per il titolo professionale dello stesso sia per l'esperienza ultraventennale maturata negli Enti Pubblici;

Considerato che, come contenuto nell'ultimo incarico delibera n. 93/2022, sono stati avviati nell'ultimo quadrimestre del 2021 svariati lavori pubblici e comunque progetti volti ad attrarre finanziamenti inerenti diversi settori della viabilità, dell'efficientamento energetico, tutela ambientale, interventi straordinari per il patrimonio immobiliare dell'Ente, per i quali necessita una costante attività di monitoraggio ed adempimenti dell'ufficio tecnico;

Tenuto conto, in ogni caso, che i quotidiani ed impellenti adempimenti, la complessità e molteplicità degli stessi compiti gravanti in capo al settore tecnico privo di risorse e personale essendo, peraltro, cessato l'incarico di responsabile del settore anche a seguito della cessazione del precedente titolare collocato in quiescenza, rendono indispensabile avvalersi della collaborazione dell'arch. Pizzuti in parola;

Che, pertanto, si rende quanto mai indispensabile avvalersi ancora fino al 31/12/2023 del supporto di collaborazione tecnico professionale dell'Arch. Franco Pizzuti sempre a titolo gratuito e con il solo rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, allo scopo di operare compiutamente con riferimento alle pratiche in itinere oltre che a quelle relative ai bandi in scadenza per accedere alle risorse previste nel PNRR, permanendone le medesime condizioni di rinnovo di cui alla precedente ultima delibera n. 93/2022;

Precisato che l'incarico di che trattasi si configura non come un incarico dirigenziale bensì un incarico di supporto di collaborazione per cui non soggiace al limite della durata annuale prescritta dalla normativa summenzionata;

Richiamata a tale proposito la circolare della Funzione Pubblica del 2021 in cui si evidenzia come il limite della durata annuale vale soltanto per gli incarichi dirigenziali e direttivi vietandone sia la proroga che il rinnovo;

Visto in tale senso, altresì, l'orientamento della Magistratura contabile (delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 405/2019/Par; Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sardegna delibera n. 90/2020/Par);

Visto, altresì, il parere del Ministro per la Pubblica Amministrazione della DFP n. 81269 del 18/12/2020 in cui si esplicita la ratio della norma evidenziando appunto come il limite annuale sia riferito solo con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali;

Considerato dunque che la volontà dell'Amministrazione di procedere al rinnovo del suddetto incarico all'Arch. Franco Pizzuti non contrasta con le norme vigenti in materia e l'orientamento della Magistratura contabile atteso che trattasi di incarico di collaborazione e non dirigenziale;

Tutto ciò premesso;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visti:

- Il codice di comportamento dell'Ente approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 19/02/2021;
- Il PTPCT 2022/2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 28/04/2022;
- **Richiamata** la deliberazione di C.C. n. 49 del 18/08/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale finanziario 2022/2024;

Dato atto che per il rimborso delle spese che, dovranno essere contenute nel limite massimo di €

250,00 mensili da rendicontare ai fini della liquidazione, si farà fronte con i fondi che verranno previsti sull'apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 – annualità 2023;

Visti:

Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
- 2) **Di rinnovare** l’incarico di collaborazione a supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale all'architetto Franco Pizzuti relativamente alla gestione delle pratiche di progetti di Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia del Territorio, Tutela Ambientale (rifiuti e depurazione), e pratiche correlate alla partecipazione ai bandi per accedere alle risorse previste nel PNRR, secondo il dettato normativo richiamato in premessa, fino al 31/12/2023;
- 3) **Di dare atto** che l’incarico di collaborazione verrà svolto: a) a titolo gratuito con rimborso delle sole spese documentate eventualmente sostenute; b) esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione; c) esclusione dell’obbligo di osservanza dell’orario d’ufficio; d) obbligo di assoluta riservatezza circa le notizie di cui l’incaricato verrà a conoscenza nell’espletamento dell’incarico.
- 4) **Di dare atto**, altresì, che il rimborso delle spese di viaggio sarà consentito nei limiti di € 250,00 mensili, con i fondi che verranno previsti sull'apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione 2023.2025 – esercizio 2023, previa apposita rendicontazione e nei limiti di 1/5 del costo della benzina secondo il costo del carburante vigente tempo per tempo;
- 5) **Di dare atto** che il professionista incaricato dovrà attenersi nell'espletamento dell'incarico, per quanto a titolo gratuito, a quanto disposto nell'ambito del codice di comportamento dell'ente e a quanto prescritto nel PTPCT 2022/2024 citato in narrativa;
- 6) **Di demandare** al Responsabile del Servizio tecnico gli adempimenti di competenza discendenti dal presente deliberato;
- 7) **Di pubblicare** la presente delibera sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da separata unanime votazione favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Bartolotta Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Bruno Rosaspina

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Geom. Rosuccio Funari

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 20/04/2023

(art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line

(art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000).

Martirano, 20/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Roberto Bartorilla

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.